

N. 495

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di modifica del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, recante criteri e modalità di attuazione del medesimo articolo 10, in materia di ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano

(Parere ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 28 dicembre 2017)



La Ministra
per i rapporti con il Parlamento
DRP/II/XVII/D339/17

Roma, 28 dicembre 2017

Signor Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21.

In considerazione dell'urgenza del provvedimento, Le segnalo l'urgenza dell'esame da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo del parere del Consiglio di Stato, che mi riservo di trasmettere non appena sarà acquisito.

Anna Finocchiaro
Anna Finocchiaro

Sen. Pietro GRASSO
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2017, n. 21.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 2, comma 16, del d.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21 prevede l'istituzione, senza oneri per la finanza pubblica, di un Osservatorio presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato, con il duplice compito di monitorare l'esito delle intese regionali e di favorire il pieno utilizzo degli spazi finanziari da parte di ciascun ente.

Il secondo periodo del predetto comma 16 stabilisce che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, siano disciplinate le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'Osservatorio, nonché le modalità e la definizione di indicatori di monitoraggio, in termini di efficacia, efficienza e pieno utilizzo degli spazi finanziari, oggetto delle intese, finalizzati alla realizzazione degli investimenti.

Per organicità di disciplina, in un quadro di coerenza con il sistema delle fonti normative, il presente schema di d.P.C.M. regolamentare provvede a modificare il predetto d.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21, integrandolo con la disciplina sull'Osservatorio, abrogando, contestualmente, il comma 16 dell'articolo 2 del d.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21, che – come detto - rinviava ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per la disciplina sull'organizzazione dell'Osservatorio stesso.

Lo schema di d.P.C.M. conferma gli obiettivi ed i compiti di tale Osservatorio, come previsti dal citato comma 16 dell'articolo 2 del d.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, lett. a) abroga l'articolo 2, comma 16, del d.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21.

L'articolo 1, comma 1, lett. b), aggiunge il comma 2-bis al d.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21, che disciplina l' "Osservatorio" per il monitoraggio delle intese regionali.

In particolare, individua gli obiettivi dell'Osservatorio che ha il compito di monitorare gli esiti delle intese e favorire il pieno utilizzo degli spazi finanziari per investimenti da parte degli enti territoriali. La sede dell'organismo è presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed utilizza le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

I successivi commi dell'articolo 2-bis indicano, invece, la composizione e la durata dell'Osservatorio (quattro anni con possibilità di riconferma dei componenti effettivi per non più di due mandati), stabilendo che ne facciano parte, in qualità di membri effettivi, alcuni rappresentanti

del Ministero dell'economia (cui è affidata, altresì, la presidenza nella persona dell'Ispettore generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni), della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie), del Ministero dell'interno, dell'Unione province italiane, dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani, oltre ai rappresentanti indicati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. I richiamati rappresentanti (ed i loro supplenti) - la cui nomina è demandata ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - svolgono l'incarico a titolo gratuito e gli eventuali oneri connessi alla loro partecipazione sono a carico dei rispettivi soggetti istituzionali rappresentati.

E' disciplinata, altresì, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio prevedendo, tra l'altro, oltre all'eventuale partecipazione, su invito e previa autorizzazione del Presidente, dei collaboratori dei componenti effettivi e di esperti esterni, il supporto dell'Ufficio II – IGEPA – RGS con funzioni di Segreteria. Sono altresì disciplinati le ipotesi di assenza del Presidente e dei componenti effettivi, le condizioni per la validità delle sedute, i tempi di preavviso delle riunioni e la loro cadenza (almeno bimestrale).

E, ancora, è disciplinata l'attività finalizzata al monitoraggio delle intese regionali, stabilendo che l'Osservatorio possa richiedere i dati concernenti le intese regionali e ogni altra informazione necessaria alle Amministrazioni dello Stato, agli enti territoriali e alle associazioni rappresentate in seno all'Osservatorio medesimo oltre che ad altre istituzioni pubbliche o private.

Al fine di monitorare l'utilizzo degli spazi finanziari finalizzati alla realizzazione di investimenti da parte degli enti beneficiari, è prevista, inoltre, la costruzione di specifici indicatori e la predisposizione di una relazione annuale sull'esito dell'attività di monitoraggio da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Infine, si disciplina la promozione delle intese regionali attraverso l'elaborazione, da parte dell'Osservatorio, di principi e strategie finalizzate al pieno utilizzo degli spazi finanziari per investimenti, anche attraverso appositi accordi con i quali promuovere iniziative, programmi di formazione e sensibilizzazione, scambio di esperienze, pubblicazioni e convegni di approfondimento.

Sul testo è stata acquisita l'intesa della Conferenza Unificata nella seduta del 21 dicembre 2017; conseguentemente il testo dello schema di decreto è stato integrato con il recepimento della condizione relativa alla modifica, sub articolo 2-bis, del comma 23, lettera a), specificando che la sinergia deve avvenire coinvolgendo anche il Governo.

RELAZIONE TECNICA

Lo schema di d.P.C.M. regolamentare modifica il d.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21, integrandolo con la disciplina sull'Osservatorio per il monitoraggio delle intese regionali e contestualmente abrogando il comma 16 dell'articolo 2 del d.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21, che rinviava ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per la disciplina sull'organizzazione dell'Osservatorio in questione.

Lo schema di d.P.C.M. regolamentare ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Nello schema di d.P.C.M. è espressamente affermato che l'incarico di componente dell'Osservatorio è a titolo gratuito e non comporta alcun emolumento, indennità, gettone o compenso comunque denominato. Gli oneri connessi alla partecipazione dei componenti alle attività dell'Osservatorio sono a carico dei rispettivi soggetti istituzionali rappresentati.

ANALISI D'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2017, n. 21.

Referente: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

I risultati della prima fase di applicazione delle intese regionali mostrano l'importanza svolta dall'attività di monitoraggio al fine di favorire il pieno utilizzo degli spazi finanziari assegnati agli enti territoriali per la realizzazione di investimenti.

A tale riguardo, l'articolo 2, comma 16, del D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21, prevede l'istituzione di un Osservatorio presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, senza oneri per la finanza pubblica, proprio con l'obiettivo di monitorare gli esiti delle intese regionali e promuovere - anche attraverso atti d'intesa, iniziative, scambio di esperienze, programmi di formazione - il rilancio degli investimenti e, quindi, dell'economia del paese.

La disciplina del richiamato Osservatorio è, attualmente, demandata a decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che indica non solo le modalità di organizzazione e di funzionamento del richiamato Osservatorio, ma definisce anche alcuni indicatori di monitoraggio, in termini di efficacia, efficienza e pieno utilizzo degli spazi finanziari, oggetto delle intese, finalizzati alla realizzazione di investimenti.

Per organicità di disciplina, in un quadro di coerenza con il sistema delle fonti normative, il presente schema di d.P.C.M. regolamentare provvede a modificare il predetto d.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21, integrandolo con la disciplina sull'Osservatorio, abrogando, contestualmente, il comma 16 dell'articolo 2 del d.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21, che – come detto - rinvitava ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per la disciplina sull'organizzazione dell'Osservatorio stesso.

In particolare, tale schema normativo:

- individua gli ambiti e le finalità dell'Osservatorio, stabilendo che esso ha sede presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e opera utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
- indica la composizione e la durata in carica dei componenti, specificando che l'incarico è a titolo gratuito;

- disciplina il funzionamento e l'organizzazione dell'Osservatorio;
- ai fini dello svolgimento dell'attività di monitoraggio, fissa cinque specifici indicatori (in particolare: capacità di utilizzo degli spazi finanziari, tasso di incremento degli investimenti, tempestività dei pagamenti e tempi medi di realizzazione), volti a verificare il pieno utilizzo degli spazi finanziari finalizzati alla realizzazione di investimenti in termini di efficacia ed efficienza; tali indicatori possono essere integrati di volta in volta dall'Osservatorio che ha l'obbligo di predisporre una relazione annuale sull'esito dell'attività di monitoraggio;
- prevede, infine, che l'Osservatorio elabori principi generali e strategie volte a favorire il pieno utilizzo degli spazi finanziari attraverso la promozione di specifiche iniziative e programmi di formazione e sensibilizzazione delle amministrazioni statali e degli enti territoriali.

B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

L'Osservatorio in argomento ha per obiettivo di breve - medio periodo quello di monitorare gli esiti delle intese regionali e verificare il pieno utilizzo degli spazi finanziari finalizzati alla realizzazione di investimenti, attraverso la predisposizione di specifici indicatori e la richiesta di dati e altre informazioni inerenti alle richiamate intese regionali alle Amministrazioni dello Stato, agli enti territoriali e alla Associazioni rappresentate in seno all'Osservatorio. E' prevista, inoltre, la predisposizione di una relazione annuale sull'esito dell'attività di monitoraggio completa di indicazioni e suggerimenti utili ad ottimizzare il pieno utilizzo degli spazi finanziari finalizzati alla realizzazione degli investimenti. Nel lungo periodo è prevista, poi, la promozione di iniziative, programmi specifici di formazione e diffusione delle informazioni.

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

Il grado di raggiungimento degli obiettivi dell'Osservatorio sarà fornito, da un lato, dai dati ricavabili dall'attività di monitoraggio degli esiti delle intese per il pieno utilizzo degli spazi finanziari attraverso l'utilizzo di specifici indicatori (tra i quali: spazi finanziari utilizzati/spazi finanziari acquisiti; spazi finanziari disponibili/entrate finali; investimenti anno n-1 rispetto ad anno n, ecc.) nonché dall'apporto del relativo contributo di analisi e monitoraggio all'incremento della dimensione degli investimenti, quale auspicabile effetto dell'ottimizzazione degli strumenti di flessibilità (intese regionali e patti di solidarietà nazionale) dei vincoli di finanza pubblica degli enti territoriali.

Nella relazione annuale si riferisce sul monitoraggio effettuato in relazione ai cinque specifici indicatori (in particolare: capacità di utilizzo degli spazi finanziari, tasso di incremento degli investimenti, tempestività dei pagamenti e tempi medi di realizzazione), per la verifica del pieno utilizzo degli spazi finanziari finalizzati alla realizzazione di investimenti in termini di efficacia ed efficienza.

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Lo schema di Regolamento recante disciplina dell'Osservatorio contiene disposizioni che si rivolgono a Comuni, Province, Città Metropolitane, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, ANCI, UPI, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'interno.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento.

La previsione di istituire l'Osservatorio per il monitoraggio delle intese regionali deriva da un lavoro di concertazione tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'economia e delle finanze e associazioni di categoria degli enti territoriali al fine di favorire l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti e le operazioni di indebitamento degli enti territoriali per investimenti attraverso il costante monitoraggio delle intese regionali e la loro promozione.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero).

Il non intervento impedirebbe di conoscere e divulgare dati utili agli enti territoriali sugli esiti delle intese regionali finalizzati a favorire il pieno utilizzo degli spazi finanziari per investimenti. Solo una puntuale attività di monitoraggio ed analisi può permettere il rafforzamento degli strumenti previsti dal legislatore.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio.

Non sono state valutate opzioni alternative all'intervento regolatorio.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI.

A) Svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.

L'intervento non comporta svantaggi ma solo vantaggi per i destinatari diretti (Enti territoriali) atteso che tra le finalità dell'Osservatorio vi è quella di favorire il pieno utilizzo degli spazi finanziari finalizzati alla realizzazione di investimenti anche attraverso appositi atti d'intesa oltre che attraverso la promozione di iniziative, programmi specifici di formazione, diffusione delle informazioni.

B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

L'intervento non comporta effetti diretti sulle micro, piccole e medie imprese. Certamente, l'ottimizzazione del pieno utilizzo degli spazi finanziari finalizzati alla realizzazione di investimenti si riverbera positivamente anche sulle dinamiche di soggetti economici operanti nel mercato.

C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Non sussistono costi amministrativi a carico dei destinatari dell'intervento; gli oneri informativi sono nell'ambito delle pubbliche amministrazioni e funzionali al monitoraggio delle intese regionali.

D) Condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui occorre tener conto per l'attuazione.

L'intervento regolatorio non comporta effetti negativi sulla finanza pubblica.

SEZIONE 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.

L'intervento non comporta un'incidenza diretta sul corretto funzionamento della concorrenza né sulla competitività. Certamente, l'ottimizzazione del pieno utilizzo degli spazi finanziari finalizzati alla realizzazione di investimenti si riverbera positivamente anche sulle dinamiche economiche di mercato.

SEZIONE 7 – Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione.

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato; Enti territoriali, Ministero dell'interno, ANCI, UPI.

B) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento, con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento.

Non sono previste azioni ulteriori rispetto agli adempimenti già previsti in generale dall'ordinamento.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il controllo ed il monitoraggio dell'attuazione dell'intervento saranno svolti dall'Osservatorio istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

Non sono previsti specifici meccanismi di revisione del provvedimento.

E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

Le Amministrazioni coinvolte (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dell'interno, enti territoriali, ANCI, UPI), nell'ambito delle proprie attività istituzionali, verificheranno l'attuazione regolamento e la funzionalità rispetto agli obiettivi di pieno utilizzo degli spazi finanziari finalizzati alla realizzazione di investimenti.

SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.

Non vi sono profili da rilevare.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)
(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 10 settembre 2008 – G.U. n. 219 del 2008)

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2017, n. 21.

PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità di intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

L'articolo 2, comma 16, del D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21, prevede l'istituzione di un Osservatorio presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, senza oneri per la finanza pubblica, proprio con l'obiettivo di monitorare gli esiti delle intese regionali e promuovere - anche attraverso atti d'intesa, iniziative, scambio di esperienze, programmi di formazione - il rilancio degli investimenti e, quindi, dell'economia del paese.

La disciplina del richiamato Osservatorio è, attualmente, demandata a decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che indica non solo le modalità di organizzazione e di funzionamento del richiamato Osservatorio, ma definisce anche alcuni indicatori di monitoraggio, in termini di efficacia, efficienza e pieno utilizzo degli spazi finanziari, oggetto delle intese, finalizzati alla realizzazione di investimenti.

Per organicità di disciplina, in un quadro di coerenza con il sistema delle fonti normative, il presente schema di d.P.C.M. regolamentare provvede a modificare il predetto d.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21, integrandolo con la disciplina sull'Osservatorio, abrogando, contestualmente, il comma 16 dell'articolo 2 del d.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21, che – come detto - rinviava ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per la disciplina sull'organizzazione dell'Osservatorio stesso.

In particolare, tale schema normativo:

- individua gli ambiti e le finalità dell'Osservatorio, stabilendo che esso ha sede presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e opera utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
- indica la composizione e la durata in carica dei componenti, specificando che l'incarico è a titolo gratuito;
- disciplina il funzionamento e l'organizzazione dell'Osservatorio;
- ai fini dello svolgimento dell'attività di monitoraggio, fissa cinque specifici indicatori (in particolare: capacità di utilizzo degli spazi finanziari, tasso di incremento degli investimenti, tempestività dei pagamenti e tempi medi di realizzazione), volti a verificare il pieno utilizzo degli spazi finanziari finalizzati alla realizzazione di investimenti in termini di efficacia ed efficienza; tali indicatori possono essere integrati di volta in volta dall'Osservatorio che ha l'obbligo di predisporre una relazione annuale sull'esito dell'attività di monitoraggio;

- prevede, infine, che l'Osservatorio elabori principi generali e strategie volte a favorire il pieno utilizzo degli spazi finanziari attraverso la promozione di specifiche iniziative e programmi di formazione e sensibilizzazione delle amministrazioni statali e degli enti territoriali.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Le norme nazionali di riferimento sono le seguenti:

- Legge 23 agosto 1988, n. 400
- Legge 24 dicembre 2012, n. 243
- D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Lo schema di d.P.C.M. regolamentare modifica il d.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21, in modo da integrare in tale d.P.C.M. la disciplina sull'Osservatorio per il monitoraggio delle intese regionali, abrogando, contestualmente, il comma 16 dell'articolo 2 del d.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21 che rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per la disciplina sull'organizzazione dell'Osservatorio in questione.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il regolamento è stato predisposto nel rispetto dei principi costituzionali, in coerenza con il sistema delle fonti normative.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non sussistono problemi di compatibilità delle disposizioni contenute nel regolamento con le competenze e le funzioni degli enti territoriali.

Si prevede l'acquisizione dell'intesa in Conferenza unificata, come per il d.P.C.M. che viene modificato.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione.*

Il regolamento non presenta profili di incompatibilità con i principi in titolo.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Il regolamento non comporta effetti di delegificazione.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non sono attualmente all'esame del Parlamento progetti di legge specifici e complessivi vertenti sulla materia.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità nella specifica materia oggetto dell'intervento regolamentare in esame.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Non si rilevano al riguardo profili da segnalare.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non si rilevano al riguardo elementi da segnalare.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Non si rilevano al riguardo elementi da segnalare.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia sulle medesime o analoghe materie.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non si rilevano al riguardo elementi da segnalare.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Non si rilevano al riguardo elementi da segnalare.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non sono introdotte nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel regolamento.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Si è operato sul regolamento vigente, con integrazioni e soppressioni espresse, per assicurare organicità ed omogeneità di disciplina nel rispetto del sistema delle fonti normative.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Abrogazione espressamente indicata.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non sussistono disposizioni del regolamento aventi effetto retroattivo, né disposizioni aventi effetto di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sussistono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti atti attuativi normativi. La funzionalità dell'Osservatorio sarà assicurata dalla tempestiva adozione degli atti di designazione e nomina dei componenti.

E' già previsto che per lo svolgimento delle sue funzioni, l'Osservatorio si avvale di una Segreteria la cui organizzazione ed il cui funzionamento fanno riferimento all'Ufficio II IGEPa del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Sono stati considerati gli elementi informativi in ordine a dati e riferimenti statistici già disponibili presso le amministrazioni interessate all'attuazione del regolamento stesso.



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
Ufficio legislativo-economia

ACG/47/RGS/14497

Roma, 18 OTT 2017

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

e, p.c., Al Gabinetto del Sig. Ministro

All'Ufficio del coordinamento Legislativo

Al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

LORO SEDI

OGGETTO: Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di organizzazione dell'Osservatorio di cui all'articolo 2, comma 16, del DPCM 21 febbraio 2017, n. 21, concernente regolamento recante criteri e modalità di attuazione dell'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Si trasmette, ai fini della comunicazione prescritta dall'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, lo schema di decreto indicato in oggetto, unitamente alla ulteriore documentazione allegata.

IL CAPO DELL'UFFICIO



Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione";

VISTO l'articolo 10 della citata legge n. 243 del 2012, che disciplina il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

VISTO, in particolare, il comma 3 del predetto articolo 10 che prevede che le operazioni di indebitamento - consentite per finanziare esclusivamente spese di investimento - e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 243 del 2012, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione;

VISTO il comma 5 del citato articolo 10 che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata, sono disciplinati criteri e modalità di attuazione delle disposizioni di cui al richiamato articolo 10, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2017, n. 21, recante "Regolamento recante criteri e modalità di attuazione dell'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano", adottato ai sensi del richiamato comma 5 dell'articolo 10 della legge n. 243 del 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 marzo 2017, n. 59;

VISTO l'articolo 2, commi da 1 a 13, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2017, n. 21, volti a disciplinare l'iter di attuazione delle richiamate intese regionali;

VISTO l'articolo 2, comma 16, primo periodo, del ripetuto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2017, n. 21, che prevede l'istituzione di un Osservatorio presso il Ministero

dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, senza oneri per la finanza pubblica, con l'obiettivo di monitorare l'esito delle intese regionali e favorire il pieno utilizzo degli spazi finanziari;

VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

CONSIDERATO che, in particolare, il secondo periodo del comma 16 dell'articolo 2 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2017, n. 21, prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di organizzazione e di funzionamento del predetto Osservatorio, nonché le modalità e la definizione di indicatori di monitoraggio, in termini di efficacia, efficienza e pieno utilizzo degli spazi finanziari, oggetto delle intese, finalizzati alla realizzazione degli investimenti;

RITENUTO di recepire le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato nel parere espresso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi nell'adunanza del 12 gennaio 2017 sullo schema di D.P.C.M. in attuazione dell'articolo 10, comma 5, della legge n. 243 del 2012 (D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21), e, in particolare, ove segnala che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio previsto dal summenzionato comma 16 deve essere inviato al medesimo Consiglio di Stato, trattandosi di un regolamento di organizzazione;

RAVVISATA l'opportunità di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al citato comma 16 dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2017, n. 21, all'emanazione del richiamato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RAVVISATA altresì l'opportunità di definire la composizione dell'Osservatorio assicurando una equilibrata rappresentazione delle amministrazioni che hanno un ruolo attivo nella definizione e gestione delle intese regionali, nonché dei soggetti istituzionali interessati ad assicurare un corretto utilizzo degli strumenti di flessibilità del saldo non negativo di cui all'articolo 9 della citata legge n. 243 del 2012, disciplinati dall'articolo 10 della medesima legge;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, nell'Adunanza del 31 agosto 2017;

Adotta

il seguente regolamento

recante disciplina dell'Osservatorio per il monitoraggio degli esiti delle intese regionali e per favorire il pieno utilizzo degli spazi finanziari

Articolo 1

(Finalità e sede dell'Osservatorio)

1. L'Osservatorio per il monitoraggio delle intese regionali, di seguito denominato Osservatorio, istituito dall'articolo 2, comma 16, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2017, n. 21, ha sede ed opera presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
2. L'Osservatorio ha l'obiettivo di monitorare gli esiti delle intese regionali e favorire il pieno utilizzo degli spazi finanziari per investimenti da parte degli enti territoriali.
3. L'Osservatorio opera con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 2

(Composizione)

1. L'Osservatorio è presieduto dall'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni (I.Ge.PA.) del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ministero dell'economia e delle finanze ed è composto dai seguenti membri effettivi:
 - a) due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze;
 - b) un rappresentante del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 - c) un rappresentante del Ministero dell'interno;
 - d) tre rappresentanti indicati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
 - e) un rappresentante indicato dall'Unione province italiane (UPI);
 - f) due rappresentanti indicati dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).
2. I componenti dell'Osservatorio sono nominati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su designazione delle amministrazioni e degli altri organismi di cui al comma 1. Con la stessa procedura sono nominati i membri supplenti.

3. Il Presidente e i componenti dell'Osservatorio durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. I componenti non possono essere riconfermati per più di due mandati.
4. L'incarico di componente dell'Osservatorio è a titolo gratuito e non comporta alcun emolumento, indennità, gettone o compenso comunque denominato.
5. Gli oneri connessi alla partecipazione dei componenti alle attività dell'Osservatorio sono a carico dei rispettivi soggetti istituzionali rappresentati.

Articolo 3

(Organizzazione e funzionamento)

1. L'Osservatorio agisce come organo tecnico collegiale.
2. Il Presidente dell'Osservatorio, di seguito denominato Presidente, rappresenta l'Osservatorio e ne dirige i lavori.
3. In caso di assenza del Presidente, l'Osservatorio è presieduto da uno dei componenti effettivi del Ministero dell'economia e delle finanze, designato dal Presidente.
4. Alle riunioni partecipano, anche in modalità telematica, i componenti effettivi di cui all'articolo 2, comma 1. I medesimi componenti, nel caso in cui non possano intervenire ad una riunione, possono essere sostituiti dai rispettivi componenti supplenti. La sostituzione è comunicata al Presidente. I componenti supplenti possono comunque assistere alle riunioni.
5. Alle riunioni possono partecipare, previa autorizzazione del Presidente, i collaboratori dei membri titolari ed esperti esterni espressamente invitati.
6. Le riunioni sono valide quando sono presenti almeno la metà dei componenti dell'Osservatorio.
7. Per lo svolgimento delle sue funzioni, l'Osservatorio si avvale di una Segreteria la cui organizzazione e funzionamento fanno riferimento all'Ufficio II IGEPa - Ragioneria generale dello Stato, Ministero dell'economia e delle finanze.
8. Il Presidente, anche sulla base di quanto convenuto nella riunione precedente, convoca le riunioni dell'Osservatorio, di norma con almeno sette giorni di preavviso, mediante comunicazione, via posta elettronica, comprendente l'ordine del giorno. La relativa documentazione, trasmessa in via telematica, deve essere messa a disposizione dei componenti dell'Osservatorio in formato digitale almeno entro i quattro giorni antecedenti la riunione.
9. L'Osservatorio si riunisce con cadenza almeno bimestrale.

10. Il Presidente cura la redazione del verbale di ogni riunione avvalendosi della Segreteria di cui al comma 7.

Articolo 4

(Monitoraggio delle intese regionali)

1. L'Osservatorio può richiedere alle amministrazioni dello Stato, agli enti territoriali e alle associazioni rappresentate in seno all'Osservatorio i dati concernenti le intese regionali e le altre informazioni necessarie all'assolvimento dei compiti dell'Osservatorio.
2. L'Osservatorio può richiedere ad altre istituzioni pubbliche o private le informazioni e i dati necessari a soddisfare gli eventuali ulteriori fabbisogni informativi. Il Presidente stabilisce il termine per la loro trasmissione.
3. L'Osservatorio, al fine di monitorare gli esiti delle intese regionali e verificare il pieno utilizzo degli spazi finanziari finalizzati alla realizzazione degli investimenti, utilizza i dati e le informazioni disponibili servendosi dei seguenti indicatori:
 - capacità di utilizzo degli spazi finanziari da parte degli enti beneficiari (spazi finanziari utilizzati/spazi finanziari acquisiti);
 - capacità di utilizzo degli spazi finanziari a livello regionale (spazi finanziari disponibili/entrate finali);
 - tasso di incremento degli investimenti effettuati (investimenti anno n-1 rispetto ad anno n);
 - tempestività dei pagamenti in conto capitale;
 - tempi medi di realizzazione delle opere.
4. L'Osservatorio può introdurre ulteriori indicatori di monitoraggio.
5. L'Osservatorio predispose annualmente una relazione sull'esito dell'attività di monitoraggio di cui al comma 3 completa di indicazioni e suggerimenti utili ad ottimizzare il pieno utilizzo degli spazi finanziari finalizzati alla realizzazione degli investimenti. La relazione è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 5

(Promozione delle intese regionali)

1. L'Osservatorio elabora principi generali e strategie volte a favorire il pieno utilizzo degli spazi finanziari finalizzati alla realizzazione degli investimenti da parte degli enti territoriali. A tal fine, anche attraverso appositi atti d'intesa:
 - a) promuove iniziative per la realizzazione di una stretta sinergia tra Regioni ed enti locali del loro territorio finalizzata al rilancio degli investimenti;
 - b) promuove programmi specifici di formazione destinati agli enti territoriali;
 - c) assicura lo scambio di esperienze e la diffusione delle informazioni con le Regioni, gli enti locali e le altre istituzioni interessate anche attraverso pubblicazioni e convegni di approfondimento;
 - d) adotta programmi di sensibilizzazione delle amministrazioni dello Stato, degli enti territoriali e delle associazioni rappresentative degli enti territoriali al fine di favorire il pieno utilizzo degli spazi finanziari per investimenti.

Articolo 6

(Disposizioni finali)

1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente regolamento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

IL MINISTRO



Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 1937/17

Roma, addì 4/09/2017

Risposta a nota del

N.

Div.

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il numero

1427/2017, emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di

questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

OGGETTO:

REGOLAMENTO:

**ORGANIZZAZIONE
DELL'OSSERVATORIO IN MATERIA
DI RICORSO ALL'INDEBITAMENTO
DA PARTE DELLE REGIONI E
DEGLI ENTI LOCALI**

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n. 205.

Allegati N.


**MINISTERO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE UFFICIO DEL
COORDINAMENTO LEGISLATIVO**
(.....)

Segretario Generale

TORSELLO MARIO LUIGI
04.09.2017 09:45:06 CEST

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 31 agosto 2017

NUMERO AFFARE 01427/2017

OGGETTO:

Ministero dell'economia e delle finanze.

Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di organizzazione dell'Osservatorio di cui all'articolo 2, comma 16, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2017, n. 21, concernente *"Regolamento recante criteri e modalità di attuazione dell'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano"*.

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione del 28 luglio 2017, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha chiesto il parere del Consiglio di Stato

sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Gabriele Carlotti;

PREMESSO E CONSIDERATO.

Premessa

1.) Con nota, prot. n. ACG/47/RGS/11115, del 28 luglio 2017, il Capo dell'Ufficio del coordinamento legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso lo schema di decreto di cui in oggetto, corredato della relazione ministeriale.

2.) Si riferisce nella predetta relazione ministeriale che l'articolo 2, comma 16, del d.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21, prevede l'istituzione, senza oneri per la finanza pubblica, di un Osservatorio presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato, con il duplice compito di monitorare l'esito delle intese regionali, contemplate dal medesimo articolo 2 sunnominato, finalizzate a disciplinare le operazioni di investimento (realizzate attraverso il ricorso al debito o l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali), e di favorire il pieno utilizzo degli spazi finanziari da parte di ciascun ente. Più in particolare, il secondo periodo del predetto comma 16 stabilisce che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, siano disciplinate le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'Osservatorio, nonché le modalità e la definizione di indicatori di monitoraggio, in termini di efficacia, efficienza e pieno utilizzo degli spazi finanziari, oggetto delle intese, finalizzati alla realizzazione degli investimenti.

Il parere della Sezione n. 84/2017, reso nell'adunanza del 12 gennaio 2017

3.) Al riguardo va osservato che il riferito tenore del comma 16 riflette quanto osservato da questa Sezione nel parere n. 84/2017, reso nell'adunanza del 12 gennaio 2017 sullo schema del citato d.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21. Invero, nel suddetto parere, la Sezione, oltre ad apprezzare l'utilità dello strumento di monitoraggio rappresentato dall'Osservatorio, rilevò "...quanto segue:

- occorre che il previsto decreto sia sottoposto alla firma del Ministro (non "del Ministero", come ora previsto);
- sul piano sostanziale, è importante demandare al decreto di organizzazione dell'Osservatorio anche la specificazione di indicatori (ad esempio, il livello di utilizzo degli spazi finanziari) che possano misurare l'efficacia dei meccanismi e verificare, sulla base di elementi concreti, l'incidenza, l'efficienza e l'efficacia delle intese regionali e dei patti di solidarietà, rispetto alla finalità di assicurare il pieno utilizzo di tutte le potenzialità di investimento degli EE.LL;
- infine, si segnala sin d'ora che il d.m. di organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio previsto dal comma 16 dovrà essere inviato a questo Consiglio di Stato, trattandosi di un regolamento di organizzazione."

4.) Lo schema di decreto si compone di sei articoli, così rubricati: Articolo 1 (*Finalità e sede dell'Osservatorio*), Articolo 2 (*Composizione*), Articolo 3 (*Organizzazione e funzionamento*), Articolo 4 (*Monitoraggio delle intese regionali*), Articolo 5 (*Promozione delle intese regionali*) e Articolo 6 (*Disposizioni finali*).

Il contenuto dello schema di regolamento

5.) In sintesi, per quanto concerne il contenuto del provvedimento, si rileva che esso:

- individua gli ambiti e le finalità dell'Osservatorio, stabilendo che esso ha sede presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e opera utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (articolo 1);
- indica la composizione e la durata in carica dei componenti, specificando che l'incarico è a titolo gratuito (articolo 2);
- disciplina il funzionamento e l'organizzazione dell'Osservatorio (articolo 3), stabilendo, tra l'altro, il quorum costitutivo, la frequenza delle riunioni, l'avvalimento di un ufficio di segreteria, le modalità e i termini di convocazione dei componenti e di verbalizzazione delle sedute;

- ai fini dello svolgimento dell'attività di monitoraggio, fissa cinque specifici indicatori volti a verificare il pieno utilizzo degli spazi finanziari finalizzati alla realizzazione di investimenti in termini di efficacia ed efficienza; si prevede, tuttavia, la possibilità di introdurre ulteriori indicatori di monitoraggio ed è imposto l'obbligo dell'Osservatorio di predisporre una relazione annuale sull'esito dell'attività di monitoraggio completa di indicazioni e suggerimenti utili ad ottimizzare il pieno utilizzo dei predetti spazi finanziari (articolo 4);
- prevede, infine, che l'Osservatorio elabori principi generali e strategie volte a favorire il pieno utilizzo degli spazi finanziari attraverso la promozione di specifiche iniziative e programmi di formazione e sensibilizzazione delle amministrazioni statali e degli enti territoriali (articolo 5);
- specifica (articolo 6) che dal regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Osservazioni

6.) Lo schema di regolamento non è stato corredato da alcuna relazione, fatta eccezione per quella ministeriale di accompagnamento. Non sono state predisposte la relazione ATN, la relazione AIR e quella tecnica. Dell'ultima può farsi a meno, atteso che il provvedimento non è destinato a generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le altre due relazioni sarebbero state maggiormente utili. In particolar modo, si avverte la mancanza della relazione AIR, dalla quale si sarebbero potuti trarre i necessari ragguagli in ordine alla costruzione e alle potenzialità informative degli indicatori menzionati nell'articolo 4, comma 3, dello schema e agli ulteriori indicatori di monitoraggio di cui al comma 4 del medesimo articolo 4.

7.) Ciò posto, nelle premesse dello schema, il richiamo dell'articolo 17 della legge n. 400/1988, senza menzione di commi, deve essere inserito come ultimo richiamo di fonte normativa, subito prima del "Considerato".

8.) All'articolo 2, comma 2, va preferibilmente indicato anche il numero dei

supplenti. Onde scongiurare la costituzione di un organismo pletorico, si suggerisce al riguardo di prevedere un solo supplente per ciascuna categoria di componenti di cui alle lettere da "a" a "F" del comma 1. Inoltre, al comma 3, è opportuno indicare un limite numerico massimo alle possibilità di conferma del presidente e dei componenti dell'Osservatorio.

Valuti, altresì, l'Amministrazione se al comma 4 dell'articolo 2, in fine, dopo la parola "*denominato*", possano essere aggiunte le seguenti parole: "*, salvo il rimborso delle spese documentate, ove previsto dalla normativa vigente*".

9.) All'articolo 3, deve prevedersi, nel comma 4, la possibilità che, alle sedute dell'Osservatorio, i componenti possano partecipare con modalità telematiche. Analogamente deve prevedersi, al comma 8, che la documentazione, destinata ai componenti dell'Osservatorio, possa essere resa disponibile in formato digitale e trasmessa in via telematica. Ancora con riguardo al comma 8, la Sezione ritiene eccessivamente breve il termine stabilito per la comunicazione delle convocazioni delle riunioni (quattro giorni) e il connesso termine per l'invio della documentazione (due giorni): si suggerisce di elevare il primo termine a sette giorni e il secondo a quattro giorni.

10.) Il comma 1 dell'articolo 4 deve essere così riformulato: "*L'Osservatorio può richiedere alle amministrazioni dello Stato, agli enti territoriali e alle associazioni rappresentate in seno all'Osservatorio i dati concernenti le intese regionali e le altre informazioni necessarie all'assolvimento dei compiti dell'Osservatorio.*".

11.) Al comma 5, non è precisato a quale autorità debba essere inviata la relazione ivi contemplata. Ad avviso della Sezione la relazione dovrebbe essere trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e, in ogni caso, al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

12.) Nell'articolo 5; al comma 1 (erroneamente numerato come "6"), alinea, dopo la parola "*fine*", debbono essere inserite le seguenti parole: "*, anche attraverso appositi atti d'intesa*".

N. 01427/2017 AFFARE

P.Q.M.

Con le osservazioni di cui in motivazione è il parere favorevole della Sezione.

L'ESTENSORE
Gabriele Carlotti

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

IL SEGRETARIO
Cinzia Giglio



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

Intesa, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2017, n. 21.
Repertorio atti n. *1771CU* del 21 dicembre 2017

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 21 dicembre 2017:

VISTO l'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 recante: "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 1, sesto comma, della Costituzione" che, al comma 5 dispone che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare d'intesa con la Conferenza Unificata, sono disciplinati criteri e modalità di attuazione del medesimo articolo, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

CONSIDERATA l'intesa sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 1° dicembre 2016 (atto repertorio n. 145/CU), con la quale è stato adottato il D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21, concernente: "Regolamento recante criteri e modalità di attuazione dell'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 in materia di ricorso all'inadempimento da parte delle regioni e degli enti locali, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano";

VISTO l'articolo 2, comma 16, del citato D.P.C.M. che ha previsto l'istituzione di un Osservatorio presso il Ministero dell'economia e delle finanze con l'obiettivo di monitorare gli esiti delle intese e favorire il pieno utilizzo degli spazi finanziari;

CONSIDERATO lo schema di decreto in esame, composto di due articoli, che provvede a disciplinare in modo dettagliato la composizione e le modalità di organizzazione e di funzionamento di detto Osservatorio che ha sede ed opera presso il Dipartimento della Ragioneria dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTA la nota DAGL n. 0013012 del 30 novembre 2017 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha fatto pervenire lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2017, n. 21, da sottoporre a questa Conferenza ai fini dell'intesa prevista dall'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, provvedimento che, in data 7 dicembre 2017, è stato inviato alle Regioni ed agli Enti locali;



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che le Regioni e le Amministrazioni statali interessate hanno fatto pervenire una proposta, condivisa dall'ANCI e dall'UPI, di integrazione della lettera a) del comma 23 dell'articolo 2 bis, che inserisce anche il Governo, assieme a Regioni ed Enti locali, tra i soggetti promotori delle sinergie finalizzate al rilancio degli investimenti, così come indicato nel documento consegnato in seduta e che si allega al presente atto;

ACQUISITO, per le vie brevi, l'assenso del Ministero dell'economia e delle finanze;

ACQUISITO, altresì, l'assenso del Governo;

SANCISCE INTESA

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2017, n. 21, trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi con nota n. 0013012 del 30 novembre 2017 e che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante.

AP

Il Segretario
Antonio Nacdeo



Il Presidente
Il Sottosegretario Gianclaudio Bressa



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME
17/194/CU02/C2

*Recante = cono di
solite
21/12/17*

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI RECANTE MODIFICHE AL DECRETO DEL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 FEBBRAIO 2017, N.21**

Intesa ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012 n. 243

Punto 2) O.d.g. Conferenza Unificata

Le Regioni e le Province autonome ritengono che l'articolazione della disciplina e il funzionamento dell'*Osservatorio per il monitoraggio delle intese regionali* sia di interesse e di vantaggio per favorire il pieno utilizzo degli spazi finanziari per investimenti da parte degli enti territoriali e per fornire ogni spunto atto a perfezionare i meccanismi delle intese sui territori e migliorare i rapporti istituzionali fra gli enti anche sperimentando proposte innovative.

Ritengono opportuno, nel contempo, sottolineare che lo schema di decreto non recepisce la decisione della Corte costituzionale n. 252 del 2017 che ha dichiarato, in particolare, l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 12 agosto 2016, n. 164 (Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali), nella parte in cui, nel sostituire l'art. 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione), non prevede la parola «tecnica», dopo le parole «criteri e modalità di attuazione» e prima delle parole «del presente articolo», e, nella parte in cui, nel sostituire l'art. 10, comma 5, della legge n. 243 del 2012, prevede «, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

Sarebbe opportuno, inoltre, a seguito della sentenza che la lett. a), del comma 23, dell'articolo 2 bis, fosse integrata esplicitando che la sinergia debba attuarsi non solo fra Regioni ed enti locali del territorio ma anche con il Governo:

"a) promuove iniziative per la realizzazione di una stretta sinergia tra Governo, Regioni ed enti locali del proprio territorio finalizzata al rilancio degli investimenti;"

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano esprimono l'Intesa condizionata al recepimento dei contenuti previsti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 252 del 2017.

Roma, 21 dicembre 2017

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 243 del 2012, che prevede che i bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10 della stessa legge;

Visto l'articolo 10 della citata legge n. 243 del 2012, che disciplina il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali;

Visto il comma 5 del citato articolo 10 della legge n. 243 del 2012, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata, sono disciplinati criteri e modalità di attuazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo 10, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, "Regolamento recante criteri e modalità di attuazione dell'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 marzo 2017, n. 59;

Visto il comma 16 dell'articolo 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, concernente organizzazione dell'Osservatorio di cui al medesimo articolo 2;

Ritenuto di procedere alla modificazione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, per l'integrazione della disciplina sull'organizzazione dell'Osservatorio di cui al predetto articolo 2 nell'ambito del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 21 del 2017;

Considerato, altresì, che il comma 5 del richiamato articolo 10 della legge n. 243 del 2012 prevede che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, che devono esprimersi entro quindici giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato;

Acquisita l'intesa con la Conferenza unificata nella seduta del _____ ;



Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'Adunanza del ;

Acquisiti i pareri della V commissione della Camera dei deputati in data e della V commissione del Senato della Repubblica in data ;

ADOTTA

il seguente regolamento:

ART. I

(Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21)

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 2, il comma 16 è soppresso;
- b) dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

“ART. 2-bis

(Osservatorio per il monitoraggio delle intese regionali)

1. E' istituito, senza oneri per la finanza pubblica, l'Osservatorio per il monitoraggio delle intese regionali, di seguito denominato Osservatorio, per il monitoraggio dell'attuazione dell'articolo 2, con l'obiettivo di monitorare gli esiti delle intese e favorire il pieno utilizzo degli spazi finanziari per investimenti da parte degli enti territoriali. L'Osservatorio ha sede ed opera presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

2. L'Osservatorio opera con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

3. L'Osservatorio è presieduto dall'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni (I.Gc.PA.) del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, ed è composto dai seguenti membri effettivi:

- a) due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze;
- b) un rappresentante del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- c) un rappresentante del Ministero dell'interno;
- d) tre rappresentanti indicati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
- e) un rappresentante indicato dall'Unione province italiane (UPI);
- f) due rappresentanti indicati dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).

4. I componenti dell'Osservatorio sono nominati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su designazione delle amministrazioni e degli altri organismi di cui al comma 3. Con la



stessa procedura sono nominati i membri supplenti, in numero corrispondente a quello dei componenti effettivi.

5. Il Presidente e i componenti dell'Osservatorio durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. I componenti non possono essere riconfermati per più di due mandati.

6. L'incarico di componente dell'Osservatorio è a titolo gratuito e non comporta alcun emolumento, indennità, gettone o compenso comunque denominato.

7. Gli oneri connessi alla partecipazione dei componenti alle attività dell'Osservatorio sono a carico dei rispettivi soggetti istituzionali rappresentati.

8. L'Osservatorio agisce come organo tecnico collegiale.

9. Il Presidente dell'Osservatorio, di seguito denominato Presidente, rappresenta l'Osservatorio e ne dirige i lavori.

10. In caso di assenza del Presidente, l'Osservatorio è presieduto da uno dei componenti effettivi del Ministero dell'economia e delle finanze, designato dal Presidente.

11. Alle riunioni partecipano, anche in modalità telematica, i componenti effettivi di cui al comma 3. I medesimi componenti, nel caso in cui non possano intervenire ad una riunione, possono essere sostituiti dai rispettivi componenti supplenti. La sostituzione è comunicata al Presidente. I componenti supplenti possono comunque assistere alle riunioni.

12. Alle riunioni possono partecipare, previa autorizzazione del Presidente, i collaboratori dei membri titolari ed esperti esterni espressamente invitati.

13. Le riunioni sono valide quando è presente almeno la metà dei componenti dell'Osservatorio.

14. Per lo svolgimento delle sue funzioni, l'Osservatorio si avvale di una Segreteria la cui organizzazione ed il cui funzionamento fanno riferimento all'Ufficio II IGEPa del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze.

15. Il Presidente, anche sulla base di quanto convenuto nella riunione precedente, convoca le riunioni dell'Osservatorio, di norma con almeno sette giorni di preavviso, mediante comunicazione, via posta elettronica, comprendente l'ordine del giorno. La relativa documentazione, trasmessa in via telematica, deve essere messa a disposizione dei componenti dell'Osservatorio in formato digitale almeno entro i quattro giorni antecedenti la riunione.

16. L'Osservatorio si riunisce con cadenza almeno bimestrale.

17. Il Presidente cura la redazione del verbale di ogni riunione avvalendosi della Segreteria di cui al comma 14.

18. L'Osservatorio può richiedere alle amministrazioni dello Stato, agli enti territoriali e alle associazioni rappresentate in seno all'Osservatorio i dati concernenti le intese regionali e le altre informazioni necessarie all'assolvimento dei compiti dell'Osservatorio.

19. L'Osservatorio può richiedere ad altre istituzioni pubbliche o private le informazioni e i dati necessari a soddisfare gli eventuali ulteriori fabbisogni informativi. Il Presidente stabilisce il termine per la loro trasmissione.

20. L'Osservatorio, al fine di monitorare gli esiti delle intese regionali e verificare il pieno utilizzo degli spazi finanziari finalizzati alla realizzazione degli investimenti, utilizza i dati e le informazioni disponibili servendosi dei seguenti indicatori:



- a) capacità di utilizzo degli spazi finanziari da parte degli enti beneficiari (spazi finanziari utilizzati/spazi finanziari acquisiti);
- b) capacità di utilizzo degli spazi finanziari a livello regionale (spazi finanziari disponibili/entrate finali);
- c) tasso di incremento degli investimenti effettuati (investimenti anno n-1 rispetto ad anno n);
- d) tempestività dei pagamenti in conto capitale;
- e) tempi medi di realizzazione delle opere.

21. L'Osservatorio può introdurre ulteriori indicatori di monitoraggio.


22. L'Osservatorio predisponde annualmente una relazione sull'esito dell'attività di monitoraggio di cui al comma 20 completa di indicazioni e suggerimenti utili ad ottimizzare il pieno utilizzo degli spazi finanziari finalizzati alla realizzazione degli investimenti. La relazione è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze.

23. L'Osservatorio elabora principi generali e strategie volte a favorire il pieno utilizzo degli spazi finanziari finalizzati alla realizzazione degli investimenti da parte degli enti territoriali. A tal fine, anche mediante accordi:

- a) promuove iniziative per la realizzazione di una stretta sinergia tra Regioni ed enti locali del loro territorio finalizzata al rilancio degli investimenti;
- b) promuove programmi specifici di formazione destinati agli enti territoriali;
- c) assicura lo scambio di esperienze e la diffusione delle informazioni con le Regioni, gli enti locali e le altre istituzioni interessate anche attraverso pubblicazioni e convegni di approfondimento;
- d) adotta programmi di sensibilizzazione delle amministrazioni dello Stato, degli enti territoriali e delle associazioni rappresentative degli enti territoriali al fine di favorire il pieno utilizzo degli spazi finanziari per investimenti.".

)

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.





Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N.

Roma, addì

Risposta a nota del

N.

Div.

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il numero
2283/2016, emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di
questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

**RICORSO ALL'INDEBITAMENTO
DA PARTE DELLE REGIONI E
DEGLI ENTI LOCALI - DPCM AI
SENSI DELL'ART. 10, CO.5,
L.24/12/2012, N. 243.**

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.
205.

Allegati N.

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI**

(.....)

Segretario Generale


M. Tonello

ROMA

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DAGL 0000662 A-

del 18/01/2017



15738616

DAGL / 4.3.10.1 / 2016 / 50



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 12 gennaio 2017

NUMERO AFFARE 02283/2016

OGGETTO:

Presidenza del consiglio dei ministri.

Parere su decreto del Presidente del consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante criteri e modalità di attuazione del medesimo articolo 10 in materia di "Ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali", ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano

LA SEZIONE

Vista la nota prot. DAGL 0012257 P - acquisita al prot. n. 2283/2016, con cui ex art. 17 della legge n. 400 del 1988 è stato richiesto il parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in oggetto, al quale sono stati allegati la relazione tecnica, la relazione illustrativa, la relazione tecnico-normativa (ATN), la

relazione di impatto della regolamentazione (AIR) e l'intesa della Conferenza unificata.

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Umberto Realfonzo;

Premesso:

1. Profili generali

La Presidenza del Consiglio ha richiesto il parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in attuazione all'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, con cui, d'intesa con la Conferenza Unificata, viene introdotta una disciplina di attuazione delle disposizioni riguardanti le operazioni di investimento realizzate attraverso il ricorso al debito e/o all'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, sulla base di una programmazione fondata, rispettivamente, su intese a livello regionale e su patti di solidarietà nazionale.

Lo schema, che include anche le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato in caso di incrazia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, è precipuamente finalizzato a favorire l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti e le operazioni di indebitamento degli enti territoriali per il finanziamento degli investimenti.

Il provvedimento è stato preceduto da un processo di concertazione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'economia e delle finanze e le associazioni di categoria degli enti territoriali e le regioni e le province autonome.

2. Il contenuto del decreto

Lo schema del decreto, composto da 4 articoli, sulla base anche della relazione illustrativa può così essere compendiato.

Art. 1. L'ambito di applicazione delle intese regionali è specificamente circoscritto alle operazioni di investimento delle regioni, delle province autonome di Trento e

di Bolzano e degli enti locali di cui all'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (comma 1) che siano realizzate attraverso l'indebitamento e/o l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti.

Si lascia comunque aperta la possibilità che gli interventi che non possono essere soddisfatti dalle intese di cui al comma precedente, possono essere eventualmente realizzati con i patti di solidarietà nazionale – sempre nel rispetto dei saldi – ricorrendo all'indebitamento e all'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti delle predette amministrazioni.

Ciascun ente territoriale può comunque effettuare le operazioni di investimento attraverso il ricorso all'indebitamento e l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, nel rispetto del proprio saldo (comma 3).

Da ultimo, il comma 4 prevede che, fermo restando il rispetto del saldo, le disposizioni del decreto si applicano compatibilmente con gli statuti speciali e le relative norme di attuazione, nonché con gli accordi con lo Stato in materia di finanza pubblica.

Art. 2. Contiene le indicazioni circa i soggetti delle intese regionali (le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano), i termini di avvio, le modalità procedurali, i contenuti minimi delle domande di richiesta/cessione degli spazi finanziari, e infine le comunicazioni al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Consiglio delle autonomie locali e regionali (comma 1).

Si prevede la possibilità che le richieste/cessioni degli spazi finanziari possano essere effettuate per uno o più esercizi successivi, al fine di assicurare una programmazione di medio-lungo periodo delle opere pubbliche (commi 2 e 3).

La richiesta di ulteriori elementi informativi diretti a domandare ulteriori spazi finanziari è finalizzata ad assicurare, per il tramite delle intese, la possibilità di individuare le risorse necessarie per investimenti aggiuntivi rispetto a quelli già disponibili per ciascun ente territoriale.

L'atto formale di perfezionamento dell'intesa deve rispettare gli specifici criteri

graduali di ripartizione degli spazi finanziari disponibili, individuati con prioritario riferimento ai comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno 2015 in quanto con popolazione fino a 1.000 abitanti e degli enti che dispongono, da un lato, di progetti esecutivi e di consistenti avanzi di amministrazione e, dall'altro, di limitati spazi di saldo per il loro utilizzo (comma 6).

Le regioni e province autonome possono autonomamente definire ulteriori criteri al fine di tenere conto della specificità dei singoli territori, nonché ulteriori modalità applicative, ferme restando le scadenze previste dal presente decreto e il rispetto del saldo nel territorio regionale (comma 7).

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono cedere, per uno o più esercizi successivi, agli enti locali del proprio territorio, spazi finanziari per i quali non è prevista la restituzione negli esercizi successivi. Tale possibilità è indirizzata a favorire gli investimenti nei settori strategici del proprio territorio (comma 8).

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono comunicare nel termine l'esito delle intese a ciascun ente locale ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (comma 9) e, di conseguenza, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato dispone l'aggiornamento dell'obiettivo di saldo di ciascun ente territoriale (comma 10).

I commi 11 e 12 disciplinano le modalità di recupero della cessione/acquisizione degli spazi, prevedendo che debbano avvenire da un minimo di 2 ad un massimo di 5 anni e vincolando la quota del primo anno ad un massimo del 50 per cento.

Il comma 13 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano debbano assicurare il rispetto del saldo per l'intero arco temporale delle intese tenendo conto prioritariamente delle modalità di recupero degli enti che cedono spazi finanziari.

Il comma 14 disciplina le modalità di monitoraggio delle operazioni di investimento effettuate per il tramite delle intese regionali.

Il comma 15 prevede, per i primi due anni di applicazione delle disposizioni, una proroga dei termini previsti.

Da ultimo, il comma 16 prevede l'istituzione di un Osservatorio presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, senza oneri per la finanza pubblica, per il monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, con l'obiettivo di monitorare gli esiti delle intese e favorire il pieno utilizzo degli spazi finanziari.

Art. 3. La disposizione pone il dettaglio delle modalità attuative del potere sostitutivo, dei termini e dei soggetti coinvolti nel caso di mancato avvio dell'*iter* delle intese, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Il comma 4 specifica che, ferme restando le priorità di cui all'articolo 2, commi 6 e 7, qualora l'entità delle richieste pervenute dagli enti superi l'ammontare degli spazi resi disponibili, l'attribuzione debba essere effettuata in misura proporzionale agli spazi finanziati richiesti.

Il comma 5 stabilisce che il potere sostitutivo, in caso di mancata conclusione/interruzione dell'*iter* delle intese, è esercitato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Il successivo comma 6 stabilisce i termini e i soggetti coinvolti nell'attuazione del potere sostitutivo nel caso di mancato avvio delle intese.

I commi 7 e 8 specificano, poi, che la deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, ovvero l'atto formale del commissario eventualmente nominato, di redistribuzione degli spazi finanziari tengono conto delle priorità e dei criteri di cui all'articolo 2, commi 6 e 7.

Il comma 9 prevede una proroga dei termini previsti ai commi 2, 3, 6 e 7 di due mesi per il primo anno di applicazione delle disposizioni e di un mese per il secondo anno.

Art. 4 Il comma 1 disciplina l'avvio dell'*iter* dei patti di solidarietà nazionale, specificando il soggetto (Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato), i termini di avvio e le modalità, nonché i

contenuti minimi delle domande di richiesta/cessione degli spazi finanziari; la possibilità che le richieste/cessioni degli spazi finanziari possono essere effettuate per uno o più esercizi successivi e per la quota non soddisfatta dalle intese regionali.

La disposizione è finalizzata ad assicurare, per il tramite dei patti di solidarietà nazionale, gli spazi finanziari necessari per gli investimenti; spazi aggiuntivi rispetto a quelli già disponibili per ciascun ente territoriale nel pieno rispetto del proprio saldo di cui al comma 1, dell'articolo 9, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

Anche in caso di patti di solidarietà diretti a ripartire gli spazi finanziari disponibili, devono rispettarsi i medesimi criteri di graduazione in favore dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e agli enti che dispongono, da un lato, di progetti esecutivi e di consistenti avanzi di amministrazione e, dall'altro, di limitati spazi di saldo per il loro utilizzo.

Anche in tal caso, qualora l'entità delle richieste pervenute degli enti superi l'ammontare degli spazi resi disponibili, l'attribuzione sarà effettuata in misura proporzionale agli spazi finanziari richiesti (comma 7).

Le modalità di recupero della cessione/acquisizione degli spazi sono disciplinate prevedendo che debbano avvenire nel biennio successivo nella misura del 50 per cento per ciascun anno (commi 8 e 9).

Da ultimo, l'articolo 5 disciplina l'entrata in vigore del decreto.

Il decreto in esame è finalizzato alla definizione dei tempi e delle modalità di attuazione delle intese regionali e dei patti di solidarietà nazionale.

L'attuazione delle intese regionali e dei patti di solidarietà nazionale devono, infatti, assicurare il rispetto del saldo di cui al comma 1, dell'articolo 9, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 per il comparto degli enti territoriali.

Considerato:

3. Il quadro legislativo di riferimento

La disciplina in esame deve essere collocata nell'ambito di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 243 "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio del bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma della Costituzione", con riferimento in particolare all'articolo 10, con cui sono stati posti i cardini fondamentali della materia con riferimento:

- al principio per cui il ricorso all'indebitamento da parte degli enti territoriali può essere consentito solo per finanziare spese di investimento (comma 1), fermi restando i limiti previsti dalla legge dello Stato (per gli enti locali, dall'articolo 202 e successivi del decreto legislativo n. 267 del 2000; per le regioni e le province autonome, dall'articolo 62, comma 6, del decreto legislativo n. 118 del 2011);
- le operazioni di indebitamento devono essere accompagnate da piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, che devono evidenziare gli oneri da sostenere e le fonti di copertura al fine di assicurare la sostenibilità dell'investimento nel medio-lungo periodo (comma 2);
- le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti devono essere effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che devono garantire, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della medesima legge n. 243 del 2012, per cui si considerano in equilibrio i bilanci quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano un saldo non negativo in termini di competenza ed in termini di cassa tra entrate finali e spese finali (comma 3);
- al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica per il complesso degli enti territoriali della regione interessata (compresa la regione stessa) vengono demandate ad apposite intese regionali sia il ricorso alle operazioni di indebitamento sul rispettivo territorio, sia la possibilità di utilizzare gli avanzi pregressi per operazioni di investimento (comma 3);
- le operazioni di investimento realizzate attraverso il ricorso al debito e l'utilizzo

dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti non soddisfatte dalle predette intese concluse in ambito regionale sono effettuate sulla base dei “patti di solidarietà nazionali” (comma 4);

- infine, il comma 5 prevede che con d.P.C.M. siano disciplinati i criteri e le specifiche modalità di attuazione della disposizione in argomento.

4. Osservazioni generali

Preliminarmente, si osserva che il presente schema deve essere ricondotto alla categoria dei regolamenti di esecuzione di cui alla lettera a) dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, in quanto detta norme specifiche per la corretta ed effettiva attuazione dell’art. 10 della l. n. 243/2012.

Non vi sono poi osservazioni generali in relazione alla perfetta coerenza con le disposizioni con l’impianto del citato art. 10.

Tuttavia, al fine di evitare che le opportune misure previste dall’art. 10 della l. n. 243/2012 e dal regolamento di cui che trattasi possano produrre effetti distorsivi nella distribuzione degli spazi finanziari, con impatti anche potenzialmente negativi sugli investimenti da effettuare, sarebbe utile, anche solo a fini di deterrenza, chiarire (se del caso, anche in un nuovo articolo *ad hoc*, la cui rubrica potrebbe essere “Sanzioni”) che anche alle procedure in esame si applica il disposto dei commi 507 e 508 dell’art. 1 della l. n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017), i quali prevedono “sanzioni” nei confronti degli enti territoriali nel caso di non pieno utilizzo degli spazi finanziari e di mancata trasmissione delle informazioni richieste.

Tale previsione appare particolarmente importante anche per il funzionamento dell’Osservatorio, di cui si dirà.

5. Osservazioni sui singoli articoli

Art. 1 Ambito di applicazione

Seppure la sua formulazione può apparire sostanzialmente ripetitiva di alcuni

precetti posti dalla legge, tale soluzione appare coerente con la natura di regolamento di esecuzione dello schema in esame.

Nel merito, appare apprezzabile che il testo finale abbia recepito sia i suggerimenti emersi nel corso delle consultazioni con gli EE.LL., che gli emendamenti dell'intesa approvata dalla Conferenza unificata nella seduta del 1 dicembre 2016.

In tale prospettiva, nel definire l'ambito di applicazione, è stato recepito l'emendamento proposto dalle Regioni per cui *"fermo restando il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243"* le disposizioni del presente decreto si applicano compatibilmente con gli statuti speciali, con le relative norme di attuazione, e con gli accordi con lo Stato in materia di finanza pubblica.

L'inserimento appare opportuno al fine di evitare possibili, futuri contrasti con le autonomie regionali.

Art. 2 Intese regionali

Deve, in linea di massima, esprimersi apprezzamento anche riguardo alla norma che demanda alle regioni l'armonizzazione delle differenti esigenze e l'ottimizzazione del rapporto tra risorse e investimenti, soprattutto per la chiarezza complessiva dell'impianto e per l'individuazione di criteri di graduazione che opportunamente danno rilievo prioritario, innanzitutto ai comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti (a tutela delle zone montane e rurali) e, in via gradata, agli enti con progetti esecutivi (come tali, più rapidamente cantierabili), con consistenti avanzi di amministrazione e limitati spazi di saldo per il loro utilizzo.

Al comma 6 tuttavia:

- appare indeterminato il riferimento ad "atti formali", non meglio definiti, degli enti, che andrebbero forse più puntualmente specificati;
- alle lettere b) e c), l'espressione *"progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa"* andrebbe sostituita con un rinvio diretto ai *"progetti esecutivi di cui all'art. 23, comma 8 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, validati ed*

approvati in conformità alla vigente normativa”.

Infine, si rileva che il comma 16 introduce un fondamentale strumento di monitoraggio introducendo un Osservatorio presso il MEF per il monitoraggio degli esiti delle intese e per favorire il pieno utilizzo degli spazi finanziari.

La rilevanza di una efficace funzione di monitoraggio ai fini dell'effettivo “funzionamento” delle riforme è stata più volte sottolineata da questo Consiglio di Stato, nella sua recente giurisprudenza (cfr., *ex multis*, Sez. norm., n. 515 del 2016; Comm. spec. nn. 968, 929 e 1767 del 2016).

A tal fine, appare indispensabile che l'amministrazione, in fase di attuazione del d.P.C.M., non si limiti alla sua costituzione formale ma assicuri un efficace funzionamento “in concreto” di tale meccanismo.

Sul testo del comma 16, si rileva quanto segue:

- occorre che il previsto decreto sia sottoposto alla firma del Ministro (non “del Ministero”, come ora previsto);
- sul piano sostanziale, è importante demandare al decreto di organizzazione dell'Osservatorio anche la specificazione di indicatori (ad esempio, il livello di utilizzo degli spazi finanziari) che possano misurare l'efficacia dei meccanismi e verificare, sulla base di elementi concreti, l'incidenza, l'efficienza e l'efficacia delle intese regionali e dei patti di solidarietà, rispetto alla finalità di assicurare il pieno utilizzo di tutte le potenzialità di investimento degli EE.LL;
- infine, si segnala sin d'ora che il d.m. di organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio previsto dal comma 16 dovrà essere inviato a questo Consiglio di Stato, trattandosi di un regolamento di organizzazione.

Art. 3 Modalità attuative del potere sostitutivo

Non vi sono particolari osservazioni circa la norma che procedimentalizza le modalità attuative del potere sostitutivo in quanto si mantiene nell'archetipo tracciato dall'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Al comma 2, si deve rilevare che opportunamente, rispetto a quanto disposto

dall'art. 8, comma 1, della l. n. 131/2003, viene introdotta una fase prodromica all'esercizio del potere sostitutivo, costituita dalla previsione di un potere di "diffida" attribuito al Ministro dell'economia e delle finanze nei confronti delle regioni e delle province autonome. Trattandosi di una facoltà comunque derogatoria dall'ordinario assetto dei poteri, tale procedimentalizzazione, anche se non prevista dalla legge, appare una utile strategia di prevenzione dei possibili conflitti tra i vari livelli di governo.

Al comma 4, ultimo periodo, si deve segnalare l'esigenza di meglio chiarire che l'attribuzione degli spazi finanziari, quando è effettuata ricorrendo al criterio proporzionale, non solo deve rispettare le priorità di cui all'art. 2, commi 6 e 7, ma deve comunque salvaguardare anche l'unitarietà degli interventi proposti e l'utilità finale degli investimenti ivi ricompresi.

Art. 4. Patti di solidarietà nazionale

Non vi sono peculiari rilievi né di carattere formale né di natura sostanziale sulla norma che, nel caso di investimenti non soddisfatti dalle predette intese regionali – fermo restando il rispetto del saldo del complesso degli enti territoriali di cui all'articolo 9 della cit. legge n. 243 –, attribuisce ai patti di solidarietà nazionale il compito di rendere possibili le operazioni di investimento con indebitamento o utilizzo dei risultati di amministrazione.

Analogamente a quanto si è detto *sub* art. 3, qualora l'esercizio del potere sostitutivo comporti l'attribuzione in misura proporzionale agli spazi finanziari richiesti (comma 7) perché l'entità delle richieste pervenute degli enti supera l'ammontare degli spazi resi disponibili, fermi restando i criteri prioritari di cui sopra, si dovrà comunque salvaguardare anche l'unitarietà degli interventi proposti e l'utilità finale degli investimenti ivi ricompresi.

6. Conclusioni

In definitiva, il testo proposto appare coerente con le finalità dirette ed indirette dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 di delega che, con

l'attribuzione alle regioni di specifiche funzioni di indirizzo e di programmazione nell'ambito del territorio di competenza, vuole massimizzare tutti gli spazi di finanziabilità attraverso il debito e/o l'utilizzo di avanzi ed ottimizzare l'attività di investimento.

In conseguenza il parere, con le osservazioni di cui sopra, è favorevole.

P.Q.M.

esprime parere favorevole sullo schema di decreto legislativo in argomento con le osservazioni di cui in motivazione.

L'ESTENSORE
Umberto Realfonzo

IL PRESIDENTE
Luigi Carbone

IL SEGRETARIO
Carla Castellani

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 243 del 2012, che prevede che i bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10 della stessa legge;

Visto l'articolo 10 della citata legge n. 243 del 2012, che disciplina il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali;

Visto il comma 5 del citato articolo 10 della legge n. 243 del 2012, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata, sono disciplinati criteri e modalità di attuazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo 10, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, "Regolamento recante criteri e modalità di attuazione dell'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 marzo 2017, n. 59;

Visto il comma 16 dell'articolo 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, concernente organizzazione dell'Osservatorio di cui al medesimo articolo 2;

Ritenuto di procedere alla modificazione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, per l'integrazione della disciplina sull'organizzazione dell'Osservatorio di cui al predetto articolo 2 nell'ambito del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 21 del 2017;

Considerato, altresì, che il comma 5 del richiamato articolo 10 della legge n. 243 del 2012 prevede che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, che devono esprimersi entro quindici giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato;

Acquisita l'intesa con la Conferenza unificata nella seduta del 21 dicembre 2017;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'Adunanza del ;

Acquisiti i pareri della V commissione della Camera dei deputati in data e della V commissione del Senato della Repubblica in data ;

ADOTTA

il seguente regolamento:

ART. 1

(Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21)

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 2, il comma 16 è soppresso;
- b) dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

“ART. 2-bis

(Osservatorio per il monitoraggio delle intese regionali)

1. E' istituito, senza oneri per la finanza pubblica, l'Osservatorio per il monitoraggio delle intese regionali, di seguito denominato Osservatorio, per il monitoraggio dell'attuazione dell'articolo 2, con l'obiettivo di monitorare gli esiti delle intese e favorire il pieno utilizzo degli spazi finanziari per investimenti da parte degli enti territoriali. L'Osservatorio ha sede ed opera presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

2. L'Osservatorio opera con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

3. L'Osservatorio è presieduto dall'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni (I.Ge.PA.) del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, ed è composto dai seguenti membri effettivi:

- a) due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze;
- b) un rappresentante del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- c) un rappresentante del Ministero dell'interno;
- d) tre rappresentanti indicati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
- e) un rappresentante indicato dall'Unione province italiane (UPI);
- f) due rappresentanti indicati dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).

4. I componenti dell'Osservatorio sono nominati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su designazione delle amministrazioni e degli altri organismi di cui al comma 3. Con la

stessa procedura sono nominati i membri supplenti, in numero corrispondente a quello dei componenti effettivi.

5. Il Presidente e i componenti dell'Osservatorio durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. I componenti non possono essere riconfermati per più di due mandati.

6. L'incarico di componente dell'Osservatorio è a titolo gratuito e non comporta alcun emolumento, indennità, gettone o compenso comunque denominato.

7. Gli oneri connessi alla partecipazione dei componenti alle attività dell'Osservatorio sono a carico dei rispettivi soggetti istituzionali rappresentati.

8. L'Osservatorio agisce come organo tecnico collegiale.

9. Il Presidente dell'Osservatorio, di seguito denominato Presidente, rappresenta l'Osservatorio e ne dirige i lavori.

10. In caso di assenza del Presidente, l'Osservatorio è presieduto da uno dei componenti effettivi del Ministero dell'economia e delle finanze, designato dal Presidente.

11. Alle riunioni partecipano, anche in modalità telematica, i componenti effettivi di cui al comma 3. I medesimi componenti, nel caso in cui non possano intervenire ad una riunione, possono essere sostituiti dai rispettivi componenti supplenti. La sostituzione è comunicata al Presidente. I componenti supplenti possono comunque assistere alle riunioni.

12. Alle riunioni possono partecipare, previa autorizzazione del Presidente, i collaboratori dei membri titolari ed esperti esterni espressamente invitati.

13. Le riunioni sono valide quando è presente almeno la metà dei componenti dell'Osservatorio.

14. Per lo svolgimento delle sue funzioni, l'Osservatorio si avvale di una Segreteria la cui organizzazione ed il cui funzionamento fanno riferimento all'Ufficio II IGEPA del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze.

15. Il Presidente, anche sulla base di quanto convenuto nella riunione precedente, convoca le riunioni dell'Osservatorio, di norma con almeno sette giorni di preavviso, mediante comunicazione, via posta elettronica, comprendente l'ordine del giorno. La relativa documentazione, trasmessa in via telematica, deve essere messa a disposizione dei componenti dell'Osservatorio in formato digitale almeno entro i quattro giorni antecedenti la riunione.

16. L'Osservatorio si riunisce con cadenza almeno bimestrale.

17. Il Presidente cura la redazione del verbale di ogni riunione avvalendosi della Segreteria di cui al comma 14.

18. L'Osservatorio può richiedere alle amministrazioni dello Stato, agli enti territoriali e alle associazioni rappresentate in seno all'Osservatorio i dati concernenti le intese regionali e le altre informazioni necessarie all'assolvimento dei compiti dell'Osservatorio.

19. L'Osservatorio può richiedere ad altre istituzioni pubbliche o private le informazioni e i dati necessari a soddisfare gli eventuali ulteriori fabbisogni informativi. Il Presidente stabilisce il termine per la loro trasmissione.

20. L'Osservatorio, al fine di monitorare gli esiti delle intese regionali e verificare il pieno utilizzo degli spazi finanziari finalizzati alla realizzazione degli investimenti, utilizza i dati e le informazioni disponibili servendosi dei seguenti indicatori:

- a) capacità di utilizzo degli spazi finanziari da parte degli enti beneficiari (spazi finanziari utilizzati/spazi finanziari acquisiti);
- b) capacità di utilizzo degli spazi finanziari a livello regionale (spazi finanziari disponibili/entrate finali);
- c) tasso di incremento degli investimenti effettuati (investimenti anno n-1 rispetto ad anno n);
- d) tempestività dei pagamenti in conto capitale;
- e) tempi medi di realizzazione delle opere.

21. L'Osservatorio può introdurre ulteriori indicatori di monitoraggio.

22. L'Osservatorio predispose annualmente una relazione sull'esito dell'attività di monitoraggio di cui al comma 20 completa di indicazioni e suggerimenti utili ad ottimizzare il pieno utilizzo degli spazi finanziari finalizzati alla realizzazione degli investimenti. La relazione è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze.

23. L'Osservatorio elabora principi generali e strategie volte a favorire il pieno utilizzo degli spazi finanziari finalizzati alla realizzazione degli investimenti da parte degli enti territoriali. A tal fine, anche mediante accordi:

- a) promuove iniziative per la realizzazione di una stretta sinergia tra **Governo**, Regioni ed enti locali del **proprio** territorio finalizzata al rilancio degli investimenti;
- b) promuove programmi specifici di formazione destinati agli enti territoriali;
- c) assicura lo scambio di esperienze e la diffusione delle informazioni con le Regioni, gli enti locali e le altre istituzioni interessate anche attraverso pubblicazioni e convegni di approfondimento;
- d) adotta programmi di sensibilizzazione delle amministrazioni dello Stato, degli enti territoriali e delle associazioni rappresentative degli enti territoriali al fine di favorire il pieno utilizzo degli spazi finanziari per investimenti.”.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.